

Affrancamento straordinario delle riserve 2024-2025

I commi 44 e 45 riaprono, per le poste che arrivano fino al bilancio 2025, la possibilità di affrancare in via straordinaria saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d'imposta mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% su quanto si intende liberare. La misura si innesta sul precedente regime di affrancamento introdotto dal [D.Lgs. n. 192/2024](#) per le riserve presenti al 31 dicembre 2023, estendendone la logica alle poste che risultano ancora "congelate" in bilancio alla fine del 2025.

- 1. Ambito oggettivo e percentuale dell'imposta
- 2. Versamento dell'imposta sostitutiva: rate e scadenze
- 3. Coordinamento con il D.Lgs. n. 192/2024 e il D.M. 27 giugno 2025
- 4. Funzione dell'affrancamento nelle politiche di bilancio e di distribuzione

1 Ambito oggettivo e percentuale dell'imposta

Il comma 44 consente l'affrancamento, totale o parziale, dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che continuano a risultare tali al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025. Su tali importi è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10%, da determinare in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (Modello Redditi 2026 per i soggetti "solari").

Resta ferma la logica già chiarita dal [decreto 27 giugno 2025](#) per il "primo giro" di affrancamento: rientrano nella base agevolabile i saldi attivi di rivalutazione in sospensione d'imposta e le altre riserve/fondi sospesi collegati a imposte sui redditi e IRAP, mentre restano esclusi quelli correlati a tributi diversi (ad esempio IVA, imposte indirette) o a deduzioni extracontabili "quadro EC". L'affrancamento può riguardare singole riserve o anche solo una parte di esse, consentendo una gestione selettiva della misura in funzione delle scelte di bilancio e di politica dei dividendi.

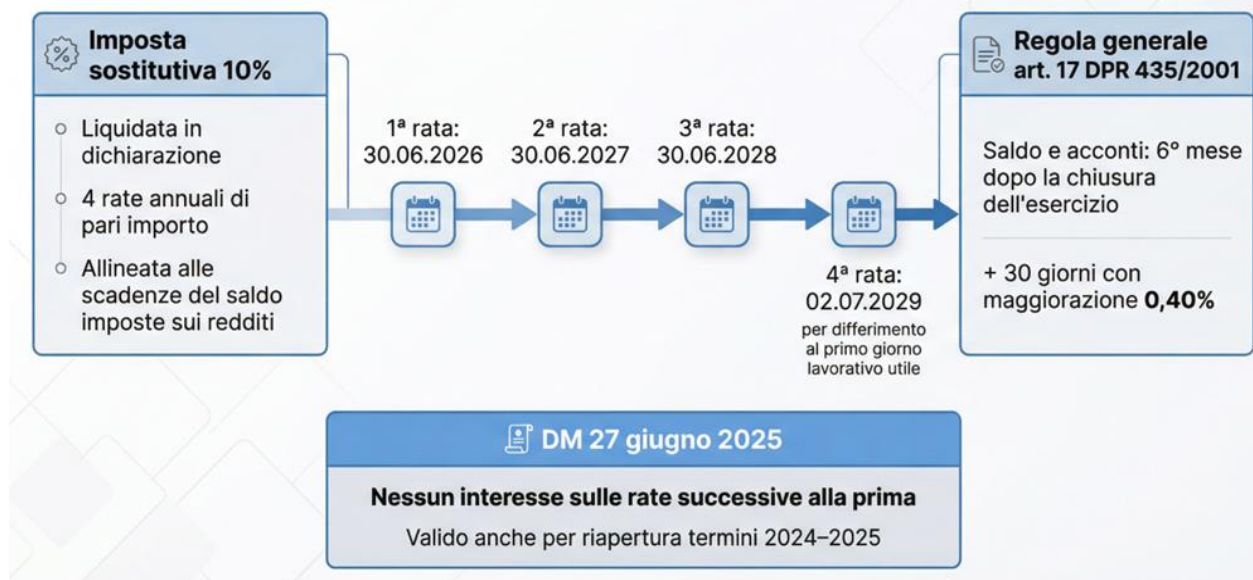
2 Versamento dell'imposta sostitutiva: rate e scadenze

L'imposta sostitutiva del 10% va liquidata direttamente in dichiarazione e versata obbligatoriamente in quattro rate annuali di pari importo, con un calendario agganciato alle scadenze ordinarie del saldo delle imposte sui redditi. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le scadenze sono: prima rata entro il 30 giugno 2026, seconda entro il 30 giugno 2027, terza entro il 30 giugno 2028 e quarta entro il 2 luglio 2029 (per effetto del differimento al primo giorno lavorativo utile).

In termini generali, continua ad applicarsi lo schema di cui all'[art. 17](#) del D.P.R. n. 435/2001: saldo e acconti sono ancorati al sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio, con la possibilità di versare entro il trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%. Il [D.M. 27 giugno 2025](#), richiamato dal comma 45, ha già precisato per il primo affrancamento che per le rate

successive alla prima non sono dovuti interessi, principio che si estende anche alla nuova riapertura dei termini sul 2024-2025.

Versamento dell'imposta sostitutiva: rate e scadenze



3 Coordinamento con il D.Lgs. n. 192/2024 e il D.M. 27 giugno 2025

Il comma 45 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del [D.M. 27 giugno 2025](#) emanato in attuazione dell'[art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024](#), che ha disciplinato l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2023 e ancora esistenti alla fine del 2024. In quella sede è stato chiarito, tra l'altro, che:

- i saldi attivi di rivalutazione e le altre riserve affrancate non concorrono più a formare il reddito al momento di una loro eventuale distribuzione;
- non spetta alcun credito d'imposta sostitutivo eventualmente previsto da normative speciali sulla distribuzione di riserve in sospensione d'imposta;
- non possono essere affrancate le riserve già oggetto di delibera di distribuzione assunta prima dell'inizio dell'esercizio successivo (a prescindere dal momento effettivo di pagamento ai soci).

Il richiamo al decreto ministeriale comporta che le stesse regole operative - modalità di esercizio dell'opzione in dichiarazione, effetti sulle società di persone con imputazione per trasparenza ai soci, trattamento in caso di trasformazioni societarie - valgono anche per la nuova "finestra" di affrancamento riferita ai bilanci 2024-2025.

4 Funzione dell'affrancamento nelle politiche di bilancio e di distribuzione

L'affrancamento straordinario al 10% consente alle imprese di liberare riserve e fondi che, in assenza di opzione, continuerebbero a generare imposizione - ordinaria o separata - in caso di distribuzione ai soci o di utilizzo a copertura perdite, con possibili effetti distorsivi sulle scelte di patrimonializzazione. L'imposta sostitutiva rappresenta un costo certo e anticipato, ma tendenzialmente inferiore al prelievo che si sarebbe verificato in regime ordinario, soprattutto per soggetti con aliquote IRES/IRPEF e IRAP complessive elevate.

In chiave operativa, la riapertura dei termini per il 2024-2025 offre una seconda opportunità a chi non ha aderito al primo affrancamento disciplinato dal D.Lgs. n. 192/2024, o a chi, dopo la chiusura dei bilanci, intende ricalibrare le proprie politiche di dividendo e di struttura del patrimonio netto. L'inquadramento unitario con le regole già definite dal D.M. 27 giugno 2025 riduce l'incertezza applicativa e facilita l'inserimento della scelta di affrancamento nella pianificazione fiscale e societaria di medio periodo.

	Novità
Base normativa	Art. 1, commi 44-45, Legge di bilancio 2026; rinvio all' art. 14 D.Lgs. n. 192/2024 e al D.M. 27 giugno 2025 .
Oggetto	Saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora presenti al 31 dicembre 2025.
Aliquota imposta sostitutiva	10% in sostituzione di imposte sui redditi e IRAP, applicata sull'importo delle riserve/fondi che si decide di affrancare (anche parzialmente).
Liquidazione	In dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (Modello Redditi 2026 per i soggetti "solari").
Versamento	4 rate annuali di pari importo: prima entro il termine del saldo imposte del 2025, le successive alle scadenze dei saldi dei periodi d'imposta successivi (es. 30 giugno 2026-2027-2028 e 2 luglio 2029 per esercizio solare).

Riserve affrancabili	Saldi attivi di rivalutazione e altre riserve/fondi in sospensione legati a imposte sui redditi e IRAP; esclusi quelli correlati a tributi diversi e quelli già deliberati in distribuzione prima dell'inizio dell'esercizio successivo.
Effetti fiscali	Le riserve/fondi affrancati non concorrono al reddito in caso di distribuzione o utilizzo, né danno diritto ad eventuali crediti d'imposta previsti da norme speciali.
Regole operative richiamate	Si applicano, in quanto compatibili, le modalità del D.M. 27 giugno 2025 (opzione tramite dichiarazione, rate senza interessi sulle rate successive alla prima, disciplina per società di persone e trasform